DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA E PARTECIPAZIONE: LA *TRANSITIONAL JUSTICE* E IL CONTRIBUTO DELLA FRATERNITÀ



The evolution and the transformation of the reality of democracy, especially in relation to participation in it, opens up new possibilities for reflection upon sectors that, until now, have been seen as exclusively within the competence of "experts". Among these the Italian justice system appears to be evolving towards a new institutional arrangement that includes several different elements and characteristics. Internationally, as seen for example in the various Truth and Reconciliation Commissions and in developments such as the Chicago Principles, it appears that the justice system can give scope to participation and democracy, a transformation to which the principle of fraternity can offer a fundamental contribution.

di
FABIO ROSSI

Il concetto di democrazia sta conoscendo in questo ultimo periodo storico una fase di trasformazione ed evoluzione, sviluppando importanti interrogativi sul ruolo che il cittadino, in quanto membro di una comunità, è chiamato ad assumere in questo percorso di cambiamento.

Il recente crollo di regimi totalitari – spesso amplificato da un'informazione nata spontaneamente e autonomamente proprio grazie all'impegno e all'iniziativa di soggetti consapevoli del proprio ruolo di protagonisti – propone una duplice, nuova prospettiva di riflessione e discussione: come cambia la democrazia, con quali modalità e contenuti, e quale sia l'apporto degli stessi membri di una collettività a questa azione di cambiamento.

Sembra insomma delinearsi un diverso modo di concepire la relazione tra democrazia e partecipazione.

È ben chiaro che il ruolo e la partecipazione dei cittadini è certamente più evidente in quelli che possono essere considerati gli ambiti tradizionali dell'agire politico del singolo membro di una comunità: esercizio del diritto di voto, facoltà di iniziativa legislativa popolare, corretta ed efficace utilizzazione dell'istituto del referendum rimangono evidentemente luoghi consolidati nei quali si sviluppa e si concretizza l'azione del cittadino; ma è solo questa la partecipazione del cittadino?

O, ancora meglio, è ravvisabile una separazione tra lo *status* di cittadino e la manifestazione partecipativa di quest'ultimo alla vita politica della comunità di cui è membro?

Quello che appare come sempre più evidente, e le cronache interne ed internazionali lo confermano, è che l'attuale idea di democrazia non si esaurisce più nel rapporto di rappresentatività che ha contraddistinto in passato il legame tra cittadini elettori e cittadini eletti; piuttosto si arricchisce, invece, di una più accentuata connotazione partecipativa, effetto forse di una sfiducia neanche troppo taciuta nei confronti della tradizionale classe politica ed istituzionale, ma anche frutto di una crescente consapevolezza e volontà di partecipare in maniera più diretta e significante alla gestione della cosa pubblica.

Sembra in parte saltato quel diaframma rappresentato proprio dalla dialettica elettori-eletti, o perlomeno appare oggi più significativo lo sforzo nel riformulare il concetto stesso di democrazia proprio attraverso la lente della partecipazione, collettiva e individuale, dei cittadini alla storia e allo sviluppo della propria comunità.

Il rischio di produrre affermazioni demagogiche è fin troppo evidente; ma è pur vero, forse, che l'argomento in passato usato, relativo alla delega consapevole operata dai cittadini nei confronti dei tanti soggetti operanti nelle istituzioni in ragione di una loro competenza, sembra oggi non reggere più, mentre sempre più pressante si fa il carattere partecipativo della democrazia così come intesa nel XXI secolo.

La crisi, economica e sociale, di democrazie consolidate, ma anche il difficile e complesso percorso di democratizzazione in Paesi fino a pochi anni fa contraddistinti da regimi totalitari, hanno spesso in comune un aspetto: il difficile equilibrio tra componente tecnica specifica e partecipazione collettiva.

Le turbolenze, gravissime e drammatiche, che in campo economico l'UE sta sperimentando, e la voce sempre più forte della collettività dei cittadini, in evidente rottura con l'*establishment* politico e finanziario che gestisce decisioni e futuro di un numero sempre più ampio e connesso di persone, propongono un'idea di

partecipazione che non sia solo una eventualità, una possibilità, piuttosto un tratto distintivo, un cromosoma del DNA proprio dell'essere cittadino, sia nella sua dimensione individuale che nella sua declinazione collettiva.

Ora, l'interrogativo conseguente è se sia davvero possibile esplicare questa dimensione partecipativa del cittadino in tutti gli svariati ambiti della vita di una comunità politica e civile strutturata: anche in questo caso il rischio di soluzioni demagogiche è dietro l'angolo, ma è pur vero che in diversi luoghi e storie del mondo appaiono, come fossero semi che attendono di germogliare, ipotesi concrete di partecipazione anche in ambiti fino a ieri considerati di gestione esclusiva delle istituzioni, stanti le specifiche competenze richieste.

Ci si sta riferendo al problematico campo della giustizia, ancor di più all'amministrazione della giustizia; un settore che propone alcune soluzioni teoriche, ma anche applicative, che fanno pensare ad un possibile avvicinamento tra due concetti fino ad oggi molto distanti, appunto giustizia e partecipazione.

Punto di partenza, per quanto provocatorio, è dunque questo interrogativo: è concretamente possibile un'idea di giustizia partecipata?

1. Quale giustizia?

Significative indicazioni per tentare una risposta a questo complesso quesito arrivano in verità proprio dal panorama internazionale, un ulteriore segno di quanto la dialettica tra partecipazione e democrazia, nel caso specifico nel settore della giustizia, abbia assunto valenze globali.

Il secolo appena trascorso d'altro canto si è distinto, storicamente, come il teatro di crimini di eccezionale gravità, che hanno quasi inevitabilmente suscitato domande grevi e urgenti su come concretamente costruire giustizia, su cosa si intenda per giustizia, e su come questo approfondimento si debba inserire poi nel vissuto storico, sociale e umano di un Paese piuttosto che di un'area geografica.

Genocidi, guerre civili, inaccettabili violazioni dei principali diritti umani, tragiche cadute di consolidati regimi dittatoriali sono eventi purtroppo da sempre presenti nella storia, pagine amare che non coinvolgono solo la sensibilità e l'empatia per il dolore e le ferite sopportate dai popoli e dalle comunità colpite da questi accadimenti, ma anche la riflessione sulle strade da percorrere per la costruzione di un futuro che riesca a bilanciare tante e diverse esigenze.

Recenti acquisizioni a livello internazionale, indirizzate soprattutto al problema della tutela in campo internazionale dei diritti dell'uomo, sembrano delineare un nuovo modo non solo di concepire la giustizia stessa, ma anche un diverso approccio in termini di realizzazione e contributo al processo stesso che ha come fine ultimo la giustizia.

L'acquisizione sicuramente più rimarchevole è quella relativa al concetto di giustizia transizionale (*Transitional Justice*), termine che fonde insieme due parole – giustizia e transizione – dalle fortissime implicazioni.

Intesa come una formulazione della giustizia che consenta, ove applicata, di veicolare nella storia di un paese, oltre ad un desiderio di giustizia, il passaggio da un regime anti-democratico ad uno democratico, la giustizia transizionale non è espressione recentissima, almeno nella sua primissima applicazione: il complesso

rapporto tra la fine di un regime contraddistinto da violenza, le esigenze legittime di giustizia di chi ha subito tali violenze e l'altrettanto legittimo desiderio di voltare pagina, è tratto distintivo di diverse epoche storiche, a conferma di quanto questo delicato, quasi ineffabile, equilibrio tra fissazione delle responsabilità passate e impegno di costruzione futura sia un punto di svolta decisivo nei grandi processi di democratizzazione che la storia ha da sempre raccontato.

Usando una terminologia più contemporanea, il grande dilemma tra una soluzione quale "colpo di spugna" che rimuova, quasi dimenticando, il passato in nome di un impegno tutto improntato al futuro, e una giustizia invece che colpisca in maniera dura, inesorabile, i responsabili di questi crimini, finendo però per mantenere una memoria fin troppo presente e influenzante gli eventi futuri, è in realtà componente che periodicamente si ripropone.

Nel doversi confrontare con eventi di così grave connotazione (genocidi, dittature, guerre civili, violenze a carattere etnico e/o religioso, ecc.) le soluzioni sono risultate ondivaghe, oscillando tra il desiderio di oblio e allontanamento del tragico passato, e la stabilizzazione, a volte la radicalizzazione, della memoria attraverso la via giudiziaria e l'applicazione di sanzioni punitive.

Rileggendo la storia antica, è possibile riscontrare alcuni episodi significativi: nel 403 a.C., per esempio, Trasibulo, cacciando i Trenta Tiranni e ponendo fine alla guerra civile che aveva dilaniato la città di Atene, optò per una soluzione certamente inedita per quei tempi, decretando che nessun cittadino ateniese avesse il diritto di ricordare i mali contro un altro cittadino ad esclusione dei famigerati tiranni. Si trattava cioè di una soluzione di riappacificazione civile attraverso un esplicito divieto di ricordare[1].

Quella operata ad Atene è solo apparentemente una scelta di oblio e cancellazione; piuttosto esprime la volontà di gettare da subito le basi per il futuro, partendo proprio da una riconciliazione umana, sociale e politica che scacci qualsiasi tentazione di vendetta, o rancore, rivestita di legalità.

In altri frangenti, invece, la soluzione adottata è stata diversa: dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e di fronte alle ceneri di un'Europa dilaniata dall'orrore nazista, i processi di Norimberga e Tokyo rappresentano infatti l'inizio nella storia dell'utilizzazione dei tribunali internazionali, chiamati a giudicare i responsabili di detti crimini in qualità di organi dello Stato, sancendo in questo senso la primarietà del diritto rispetto a qualsiasi potere politico[2].

Si può parlare, nel caso di Norimberga, dell'esempio forse più paradigmatico di giustizia transizionale almeno nell'epoca più recente: un "fare i conti con il passato" declinato tramite il ricorso alla via giudiziaria, per sancire quello che rimane il più grande crimine compiuto da un regime nei confronti di un popolo[3]. Proprio la sua eccezionalità impedisce però di fare di Norimberga un modello completamente replicabile: non va infatti sottovalutato che la soluzione giudiziaria venne imposta dall'esterno nei confronti della Germania e che questa stessa, nel suo

1) M. Bettini, *Sul perdono storico. Dono, identità, memoria e oblio,* in *Storia, verità, giustizia*, a cura di Marcello Flores, Bruno Mondadori, Milano 2011, pp. 20-44.
2) P.P. Portinaro, *I conti con il passato,* Feltrinelli, Milano 2011.
3) J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche,* Il Mulino, Bologna 2008.

processo di transizione, poteva contare su alcune preesistenti condizioni favorevoli ad un ritorno ad un regime democratico.

Al di là di questi esempi, a ben guardare, tutta la storia sembra dipanarsi intorno a questo dilemma amletico: dimenticare, tracciare una linea che sancisca una frattura con un passato oscuro e tragico, con l'evidente rischio di sottovalutare gli insegnamenti che tali eventi possono fornire per il futuro, o piuttosto colpire con tutti gli strumenti giuridici in possesso per punire, fissando una verità dai caratteri sanzionatori, ma con l'altrettanto evidente rischio di coltivare, sotto le ceneri, perniciose derive di rivalsa e vendetta.

L'alternativa è evidentemente semplificata, ma tocca il nocciolo della questione: che rapporto c'è tra giustizia, memoria e verità? Come collocare la giustizia nel flusso del tempo, orientata più verso il passato o proiettata invece verso il futuro?

Tali interrogativi coinvolgono certamente l'ambito più specifico del diritto e dell'amministrazione della giustizia, ma chiamano in causa molteplici implicazioni a carattere sociologico, psicologico, ma anche culturale e politico; altrettanto chiaro è che oggi, ancora oggi, non sia possibile proporre una risposta univoca ed esaustiva.

Osservando però la storia più recente e le soluzioni di volta in volta adottate, è possibile ravvisare una nuova, più aggiornata configurazione di *Transitional justice*: un approccio che tenta di riscrivere i tratti stessi della giustizia, secondo una prospettiva che coniughi diverse esigenze, tra cui anche quelle di realtà nazionali e sovranazionali che inevitabilmente, dopo una dolorosa frattura, come per esempio un genocidio o una guerra fratricida, debbano confrontarsi con un nuovo e diverso futuro, politico e sociale.

2. Storie di giustizia partecipata: la *Transitional Justice*, le Commissioni verità e riconciliazione e i Chicago Principles

Utile, in tale direzione, partire con una definizione: «*Transitional justice refers to a field of activity and inquiry focused on how societies address legacies of past human right abuses, mass atrocity, or other forms of severe social trauma, including genocide or civil war, in order to build a more democratic, just, or peaceful future*»[4].

E ancora:

> «*a combination of complementary judicial and nonjudicial strategies, such as prosecuting perpetrators: establishing truth commission and other forms of investigation about the pat; forging efforts toward reconciliation in fractured societies; developing reparations packages for those most affected by violence or abuse; memorializing and remem-*

4) *Transitional Justice*, in *The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity,* Macmillan Reference USA, vol. 3, 2004, pp. 1045-1047.

bering victims; and reforming a wide spectrum of abusive institutions (such as security services, police, or military) in an attempt to prevent future violations»[5].

Bastano questi passaggi per intuire come, oggi, la nozione di giustizia transizionale presenti al suo interno profili che vanno bel al di là del quadro eminentemente giuridico e giudiziario, ma proiettino questa stessa nozione, e con essa il senso più ampio del termine giustizia, verso orizzonti inediti.

Accanto infatti a elementi consolidati, rappresentati da parole ed espressioni come *prosecuting perpetrators* o *security services*, fanno la loro comparsa strumenti nuovi come le *truth commission*, azioni significative come *memorializing and remembering victims*, ma soprattutto una giustizia che preveda strategie *non-judicial*, e improntata alla *reconciliation*.

Traspare dal testo integrale dell'*Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, da cui sono stati tratti i due brani sopra riportati, un aspetto fondamentale, ossia la volontà di fare della giustizia un obiettivo, soprattutto di fissazione della verità e di fondamento per la riconciliazione e la ricostruzione di una società ferita e divisa.

Il testo peraltro esprime, con molta onestà, il contributo della storia recente in seno a questa riflessione di carattere scientifico ed intellettuale: Cile, Guatemala, Sudafrica, Sierra Leone, senza dimenticare Timor Est o l'Argentina, sono le tappe storiche e geografiche di una vicenda, quella appunto della giustizia transizionale, ancora non conclusa, sicuramente in movimento.

A conferma di tale costante evoluzione, è del 2007 un'altra significativa esperienza: la pubblicazione dei *Chicago Principles on Post-Conflict Justice*[6].

I CP sono il risultato di un lavoro multidisciplinare iniziato nel 1997 e coordinato dal prof. Cherif Bassiouni (docente al Chicago University College nonché presidente dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali), che ha visto il coinvolgimento di diversi istituti di legge e di ricerca nel campo della tutela internazionale dei diritti umani, oltre che l'impegno di studiosi ed esperti provenienti da diverse aree e competenze, con il comune obiettivo di ricercare e delineare un sistema che sia in grado di conseguire legittime esigenze di giustizia, ma anche fornire la base e i fondamenti per la costruzione di un futuro di pace.

Nei CP si leggono spesso, accanto a parole come responsabilità, imputabilità, legge, diritti, anche termini come verità, pace, riconciliazione, a conferma di quanto il concetto stesso di giustizia stia mutando e si stia ampliando.

I CP sono strutturati in due parti: nella prima vengono indicati e suggeriti alcuni possibili percorsi e pratiche volte a indirizzare la giustizia sul terreno proprio del passaggio (*transitional*) da un assetto contrario ai diritti umani ad uno invece di carattere democratico.

5) *Ibid.*

6) Il testo integrale dei *Chicago Principles on Post- Conflict Justice*, che più semplicemente indicheremo nelle successive pagine con la sigla CP, è consultabile sui principali motori di ricerca nella sua versione originale in inglese.

La seconda parte invece – quella più incisiva e pregnante – è suddivisa in sette principi fondamentali, nei quali, al di là della ricchezza ed importanza di ognuno di questi principi, sono ravvisabili tre aspetti, tre linee guida:

1 - un ritrovato ed accentuato riconoscimento del ruolo chiave delle vittime (e/o dei parenti delle stesse), chiamate ad essere protagoniste del loro legittimo e sacrosanto desiderio di vedere accertata e raccontata la verità (primo indizio di una diversa prospettiva dell'idea di giustizia);

2 - una più ampia concezione dell'*iter* stesso di giustizia, che non si esaurisca solo nel processo di accertamento della responsabilità penale, ma si allarghi appunto alla ricostruzione globale della verità, come anche all'impegno prospettico di ricostruzione di un diverso futuro;

3 - il riconosciuto e consolidato ruolo di tutte quelle componenti – culturali ma anche religiose – fondamentali nei processi di riconciliazione e ricostruzione di una comunità.

Rimarchevole è inoltre il riferimento, più volte esplicitato, della dimensione pubblica di queste pratiche, del coinvolgimento della funzione educatrice e conservatrice della memoria, componenti considerate essenziali nell'opera di ricostruzione sociale e umana.

Le risultanze organicamente strutturate nei CP confermano una volta di più quelle pagine che la storia ha di fatto già presentato, esperienze nelle quali il ristabilimento della verità e la sua resa pubblica al mondo hanno di fatto già rappresentato in sé un obiettivo concreto di giustizia; ricostruire, raccontare la verità ha infatti significato non solo dare dignità a chi non aveva voce, ma anche dare una valutazione definitiva e chiara sul precedente *status* di una nazione (regime o dittatura che fosse), illuminando storicamente e criticamente il periodo nel quale sono stati commessi i crimini suddetti.

Un esempio, spesso citato, è stato quello di Bokassa: dittatore dal 1966 al 1976, destituito nel 1979 e condannato a morte e poi amnistiato nel 1993, quello di Bokassa può essere considerato come un caso – insieme ad altri – nel quale il nodo cruciale non è stato tanto quello di veder concretamente messa in atto la condanna a morte, quanto di veder ristabilita la verità: esigenza considerata fondamentale – certo più della morte del dittatore – per il nuovo inizio dell'attuale Repubblica Centrafricana.

Quanto la verità sia oggi considerata non solo profilo ineliminabile di giustizia, ma anche obiettivo verso cui altre componenti sono chiamate a rivolgersi attivamente, è testimoniato dalle tante commissioni verità e riconciliazione istituite, come dalle tante e differenti narrazioni di transizione spontaneamente sviluppatesi. È questo un fenomeno rilevante, che dice ancora di più quanto giustizia, verità e riconciliazione siano oggi assolutamente connesse, non solo nelle intenzioni delle istituzioni chiamate a concretizzare istanze di giustizia e di transizione, ma anche nella percezione delle comunità stesse, ferite da un passato con cui inevitabilmente relazionarsi, ma altrettanto consapevoli di voler essere protagoniste di una rinascita fondata sulla verità e su un nuovo, o ritrovato, legame tra membri di una medesima comunità, una volta divisi ed oggi uniti in un comune impegno di pace.

In sintonia con tale desiderio, le relazioni ufficiali delle principali esperienze di istituzione e attività delle commissioni verità e riconciliazione insistono molto chiaramente su questi aspetti: se nel caso del Cile, per esempio, si afferma espressa-

mente che la rivelazione e la conoscenza delle sofferenze sono ritenute strumento fondamentale nella riunificazione del paese, nella introduzione del resoconto di El Salvador si insiste sulle conseguenze "creative" della verità, su una pace che debba necessariamente costruirsi sulla trasparenza della conoscenza, senza dimenticare quanto afferma il rapporto non ufficiale dell'Uruguay, che con forza rivendica come la scrittura sia di per sé vittoria contro la repressione[7].

C'è insomma un filo rosso che unisce queste narrazioni, ed è la percezione di quanto la verità rivelata consenta di spostare l'attenzione dal passato tragico ad un futuro ricco di speranza; ed è proprio su questa dinamicità che opera questa "nuova" giustizia transizionale.

La storia del Sudafrica, che rimane – forse anche per ragioni di maggior esposizione mediatica – l'esempio di massima espressione di ricorso allo strumento delle commissioni verità e riconciliazione, parla chiaro: 22.500 vittime di violazioni presentatesi spontaneamente, e ben 7.000 domande di amnistia, testimoniano quanto il raggiungimento della giustizia non sia solo un impegno di carattere tecnico, giuridico e processuale, ma debba necessariamente approfondire tanti profili, per la composizione di un quadro alla cui realizzazione la comunità intera espressamente dichiara di voler partecipare, non per una sete di giustizia sommaria e massimalista, ma per il desiderio profondo di ricostruire insieme ciò che prima era lacerato e diviso.

3. Fare giustizia insieme: riconciliazione e fraternità

Viene da chiedersi, a questo punto, se non sia possibile operare un ulteriore salto, identificato nella ricerca e individuazione di un elemento chiave che possa in qualche modo facilitare, per non dire connotare, una giustizia che sappia acquisire in maniera stabile il crisma non solo di strumento di soluzione di conflitti e individuazione di responsabilità, ma anche di propulsione per una comunità che riesca ad uscire da un evento negativo, rafforzata nel suo proposito di sviluppo e di solidità interna.

La fraternità, in questo senso, così come si va delineando nei recenti studi che ne stanno esplorando e definendo la portata, soprattutto sul versante politico-partecipativo e su quello giuridico[8], appare come principio regolativo in linea con i recenti sviluppi della giustizia transizionale, e anzi capace di imprimere a questa evoluzione una connotazione ancora più marcata.

Attraverso la lente della fraternità, appare ancora più denso di significato un concetto di giustizia che, affrancandosi dalla sua connotazione squisitamente tecno-giuridica, che rimane comunque una componente essenziale, sviluppi invece una dimensione più ampia, sia in termini di contenuti sia in termini di agenti per la sua realizzazione.

7) R. Teitel, *Giustizia di transizione come narrativa liberale*, in *Storia, verità, giustizia* a cura di Marcello Flores, Bruno Mondadori, Milano 2011, pp. 262-278.

8) Rimando, per una precisazione del concetto di fraternità politica e giuridica, alle seguenti pubblicazioni: *Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea*, a cura di A.M. Baggio, Città Nuova, Roma 2007; *La fraternità come principio del diritto pubblico*, a cura di A. Mattioni – A. Marzanati, Città Nuova, Roma 2007.

Se infatti nel concetto stesso di giustizia iniziano a confluire esigenze nuove, o perlomeno per troppo tempo messe ai margini, come la necessità di – attraverso una ricostituzione della verità quale realizzazione di un legittimo diritto delle vittime – porre i termini di una riconciliazione, ciò significa abbandonare in parte una rigida contrapposizione tra categorie (vittime–persecutori, accusa-difesa), con la evidente conseguenza di chiamare in causa una responsabilità ben più ampia e condivisa, quale quella dell'intera comunità.

D'altro canto, utilizzando questa prospettiva, un articolo quale quello contenuto, per esempio, nella Costituzione Italiana in merito alla funzione stessa della pena detentiva (art. 27), prospetta una declinazione tutt'altro che teorica, nella quale ri-abilitazione del condannato diventa ri-conciliazione dello stesso con la comunità e viceversa.

È evidente come un principio quale la fraternità conservi in sé una forza propulsiva che consenta di operare questo scatto qualitativamente superiore, proprio perché permette di leggere la giustizia non solo come un luogo di rivendicazione, delimitato ai singoli diretti interessati, ma quale opportunità unica per ri-costituire un vincolo offeso e interrotto da una violazione giuridica, compiuta non da agenti astratti ma da soggetti reali, esistenti, nei confronti di altri, appartenenti per loro condizione alla stessa comunità civile ma, cosa ancora più importante, membri della stessa – più ampia – comunità umana.

Va peraltro rimarcato che l'orizzonte della fraternità consente di indicare una linea di giustizia che caratterizzi la soluzione dei grandi crimini di diritto internazionale, ma anche di quelle patologie più di carattere interno: con le dovute proporzioni, infatti, esistono dei punti di evidente similitudine tra crimini come una guerra fratricida ed un reato delittuoso perpetrato nella quotidianità, e tale punto di contatto è dato proprio dalla necessità di fornire una risposta adeguata alla domanda: "che fare *dopo*?".

Qualsiasi reato o delitto produce infatti una frattura all'interno di una comunità, la quale è chiamata in prima persona non solo a fare giustizia ma anche a fare riconciliazione; a riannodare, cioè, quei fili bruscamente interrotti, migliorando quindi attraverso un evento negativo un vincolo sociale reciproco più consapevole e più maturo.

Come dire, se fin troppo spesso si grida ad una esemplarità della giustizia, è forse il caso di riscoprire la valenza educativa e formativa di questa stessa, chiamata certamente a fornire una risposta adeguata alla violazione, ma deputata anche a porre il primo, concreto, mattone per la ricostituzione di quel legame profondo e proficuo che caratterizza i membri di una comunità.

Sembra essere questo il terreno ottimale per la fraternità, per un principio che permetta non solo una diversa decodificazione del presente ma anche un'altra maniera di prospettare il futuro: un panorama nel quale convogliare l'impegno e la responsabilità di ognuno, proprio perché rispondenti ad un principio superiore e più qualificante, tale da far superare anche quelle rovinose cadute che violazioni, quali quelle sopra presentate, rappresentano nella vita di un Paese o di qualsiasi gruppo sociale.

FABIO ROSSI
Dott. in Giurisprudenza
rossifabio1969@gmail.com